

**Edizione di mercoledì 21 Aprile 2021**

## **CASI OPERATIVI**

**Prescrizione: individuazione della natura delle rimesse in presenza di apertura di credito**  
di **EVOLUTION**

## **AGEVOLAZIONI**

**La “misurazione” delle nuove attività sportive nella Riforma dello Sport – 1° parte**  
di **Luca Caramaschi**

## **AGEVOLAZIONI**

**Il credito d'imposta design con ampio raggio d'azione**  
di **Debora Reverberi**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**Notifica dell'avviso di liquidazione al contribuente e non al notaio inadempiente**  
di **Angelo Ginex**

## **AGEVOLAZIONI**

**Per un'agricoltura sempre più green e circolare**  
di **Luigi Scappini**

## **ENOGASTRONOMIA**

**Asparagi gratinati al forno**  
di **Niva Florio – Foodblogger e Copywriter**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Prescrizione: individuazione della natura delle rimesse in presenza di apertura di credito***

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

## L'IMPOSIZIONE FISCALE DIRETTA E INDIRETTA NELLA CESSIONE D'AZIENDA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

***Nel caso in cui si voglia eccepire la prescrizione per una serie di addebiti di competenze su un rapporto di c/c, come si individuano le rimesse solutorie in presenza di apertura di credito?***

Nel caso in cui si debba verificare l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di una serie di competenze addebitate su un rapporto di c/c occorre individuare il periodo antecedente al decennio dalla presentazione della richiesta di ripetizione.

Per richiesta di ripetizione, in genere, si fa riferimento alla data di notifica dell'atto di citazione o, eventualmente, ad una precedente comunicazione all'Istituto di credito con cui sono state avanzate specifiche contestazioni da parte del correntista.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



## AGEVOLAZIONI

### ***La “misurazione” delle nuove attività sportive nella Riforma dello Sport – I° parte***

di Luca Caramaschi



La legge delega di **Riforma dello Sport (L. 86/2019)**, così come attuata di recente dai **cinque decreti delegati** da essa previsti (e successivamente **rinviata** nella sua efficacia al 2022 dall'[articolo 30 Decreto Sostegni](#), attualmente in corso di conversione in legge), introduce un **nuovo paradigma** nel valutare le attività esercitabili dalle organizzazioni sportive dilettantistiche, con un modello che si avvicina a quello introdotto con la **Riforma del Terzo Settore**; settore nel quale le **organizzazioni sportive** potranno comunque entrare a far parte in ragione della esplicita previsione, tra le **attività di interesse generale** dei nuovi Ets (e anche delle imprese sociali) della “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”.

Se, quindi, l'**attività “sportiva”** (vedremo in quale accezione) rappresenta, tanto nella disciplina attuale quanto in quella futura, l'attività caratterizzante l'organismo che intende qualificarsi come **sportivo dilettantistico**, cambiano con la Riforma dello sport i criteri per valutare, soprattutto dal versante fiscale, sia l'**attività principale** ma soprattutto quelle attività che nel nuovo impianto normativo vengono definite “**secondarie e strumentali**” rispetto all'attività esercitata in modo prevalente.

Nel descritto scenario si dovrà quindi comprendere come considerare le attività che l'impianto normativo attuale prevede, e come queste si pongano in rapporto alle nuove definizioni recate dalla riforma.

Ci riferiamo alle attività commerciali svolte in **diretta attuazione degli scopi istituzionali** dell'ente o che, comunque, si pongono in un rapporto di stretta connessione con le finalità dell'ente medesimo rispetto a quelle per le quali detto rapporto di **connessione** non risulta individuato.

Distinzione che, come è noto, secondo quanto ribadito anche dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 18/E/2018](#), determina un **radicale e diverso trattamento fiscale ad esse applicabile**.

Inoltre, occorre riflettere bene su cosa intendere per **attività sportiva “principale”** dell’organizzazione sportiva dilettantistica: se fino ad ora si è ritenuto che la stessa fosse fiscalmente da annoverarsi – in particolare per le associazioni sportive dilettantistiche (le cosiddette Asd) – tra quelle svolte con modalità non commerciali proprio in ragione della **natura non commerciale** dell’ente, potrà la nuova impostazione assegnata dalla Riforma accogliere nel nuovo **Registro delle società e associazioni sportive** anche sodalizi sportivi dilettantistici che, in ragione della loro natura commerciale, svolgono l’attività sportiva con modalità esclusivamente commerciali pur nel rispetto del divieto di lucro soggettivo imposto anche dalle nuove disposizioni?

In caso di risposta affermativa, quali saranno le **agevolazioni** per essi applicabili?

Un riconoscimento in questa direzione, per la verità, la **precedente riforma** (se così può chiamarsi) varata con la **L. 289/2002**, lo fece con riferimento alle società di capitali sportive dilettantistiche (le cosiddette Ssd), soggetti commerciali per natura alle quali risultano comunque applicabili taluni benefici e agevolazioni proprie del mondo associativo sportivo (tra tutte, la **decommercializzazione dei proventi** derivanti da corrispettivi specifici corrisposti da soci e tesserati e l’applicazione del **regime forfettario** di cui alla L. 398/1991 in relazione ai **proventi derivanti da attività commerciali ritenute connesse agli scopi istituzionali**).

Peraltro, con tutte le difficoltà di non riuscire fiscalmente ad individuare una vera e propria **“attività istituzionale”** in capo alle Ssd, tipica invece del comparto degli **enti non commerciali**.

Difficoltà ribadita anche nelle affermazioni contenute nella [circolare 18/E/2018](#) con la quale l’Agenzia delle entrate, ritornando sui chiarimenti forniti con la [circolare 21/E/2003](#), ha precisato come l’applicazione alle Ssd dell’agevolazione contemplata dal comma 3 dell’[articolo 148 Tuir](#) (decommercializzazione dei corrispettivi specifici) deve intendersi come **“eccezionale”** rispetto al **generale divieto di estensione analogica** del sistema di agevolazioni previsto appositamente dagli [articoli 143](#) e seguenti del Tuir per gli **enti non commerciali di tipo associativo**.

Situazioni, quelle appena descritte che, probabilmente, sono il risultato della impostazione sinora adottata dal legislatore che ha da sempre focalizzato l’attenzione sulla natura “non commerciale” del soggetto che svolge **l’attività sportiva dilettantistica (chi lo fa)**, al contrario della riforma dello sport che pare invece porre l’attenzione sulle modalità con le quali viene svolta **l’attività sportiva stessa (come lo fa)**.

Cambio di impostazione ben visibile nei decreti delegati della riforma (si vedano a tal proposito i commi 3 e 4 dell’[articolo 8 D.Lgs. 36/2021](#)) che, in relazione ai sodalizi sportivi costituiti in forma societaria (le Ssd), prevedono una parziale deroga al **divieto di lucro soggettivo**, permettendo una parziale **distribuzione di utili** nonché il rimborso ai soci della quota di capitale originariamente versato.

L’ammettere quindi che anche le attività “istituzionali” poste in essere dai sodalizi sportivi

dilettantistici (**non solo per le Ssd ma anche per le Asd**) possano essere svolte con modalità prevalentemente commerciali, richiama la necessità di operare una **chiara distinzione** con quelle attività che, pure commerciali, vengono ritenute attività “**diverse da quelle principali**” in quanto **secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali**.

E questo a maggior ragione se, come pare per la riforma del terzo settore, alle dimensioni delle attività secondarie e strumentali verrà assegnata la “funzione” di **stabilire l’inclusione o l’esclusione nel nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**.

## AGEVOLAZIONI

### ***Il credito d'imposta design con ampio raggio d'azione***

di **Debora Reverberi**

Seminario di specializzazione

## TRANSIZIONE 4.0: CASI OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La disciplina innovata del credito d'imposta R&S&I&D introdotta dalla L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) e prorogata, con modifiche, al biennio 2021/2022 dalla L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha introdotto una **specifica agevolazione destinata alle attività di design e ideazione estetica**.

In origine la fonte normativa dell'[articolo 1, comma 202, L. 160/2019](#) aveva **delineato un ambito soggettivo circoscritto alle imprese operanti nei settori del c.d. "Made in Italy"**, rinviando al decreto attuativo del Mise l'eventuale estensione ad altri settori economici.

L'[articolo 4 D.M. 26.05.2020](#) (c.d. Decreto Transizione) ha **esteso nettamente la platea dei destinatari del credito d'imposta design e ideazione estetica**, operando il seguente **distinguo**:

- **per la generalità delle imprese**, indipendentemente dal settore di attività e dalla dimensione, sono agevolabili i **lavori, diversi da quelli di R&S e IT, finalizzati all'innovazione significativa di prodotto sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o non funzionali**, ex [articolo 4, comma 1, D.M. 26.05.2020](#);
- **per le sole imprese del settore abbigliamento e degli altri settori a rinnovo periodico dei prodotti**, sono agevolabili i **lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari** che presentino **elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti**, ex [articolo 4, comma 2, D.M. 26.05.2020](#).

Quanto alla prima fattispecie **il Mise ha declinato**, per l'individuazione delle attività ammissibili al credito design **con riferimento alle imprese in via generale, i concetti valevoli per la registrazione di disegni e modelli** del D.Lgs. 30/2005 (c.d. Codice della proprietà industriale).

Ne deriva la possibilità di agevolare **le attività finalizzate all'innovazione significativa di prodotto** rispetto all'impresa stessa **per aspetti estetici e non tecnico-funzionali** quali, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo:

- **caratteristiche delle linee,**
- **caratteristiche dei contorni,**
- **colori,**
- **struttura superficiale,**
- **ornamenti.**

Venendo richiamata espressamente, nella relazione illustrativa al [D.M. 26.05.2020](#), la definizione dell'[articolo 31 D.Lgs. 30/2005](#), **il prodotto innovato va inteso secondo un'ampissima accezione** comprendendo:

- **qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi;**
- **gli imballaggi;**
- **le presentazioni;**
- **i simboli grafici;**
- **i caratteri tipografici.**

Il credito d'imposta design appare dunque, **per la generalità delle imprese**, finalizzato a premiare innovazioni di prodotto **in modo complementare rispetto al credito d'imposta innovazione tecnologica**, focalizzandosi il primo su **caratteristiche di forma**, il secondo su **caratteristiche tecniche e/o funzionali e/o prestazionali del prodotto nuovo o significativamente migliorato**.

Limitatamente alle imprese operanti **nel settore dell'abbigliamento e nei settori "caratterizzati da rinnovo dei prodotti a intervalli regolari conosciuti di regola in anticipo"**, sono agevolabili **le attività di concezione o realizzazione di nuove collezioni o campionari**.

**Il criterio di novità** va interpretato tramite l'individuazione di una **pluralità** (è esclusa la modifica di una singola caratteristica o l'aggiunta di un solo prodotto) **di elementi distintivi della nuova collezione o campionario rispetto a quelle precedenti** quali:

- **tessuti o materiali utilizzati,**
- **combinazione di tessuti/materiali,**
- **disegni e forme,**
- **colori,**
- **altri elementi rilevanti.**

L'ideazione estetica e realizzazione di collezioni e campionari risulta dunque **potenzialmente agevolabile per una platea di imprese più ampia di quelle operanti nei settori del c.d. *made in Italy*** come individuati dalla L. 160/2019: tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo, ceramica.

Restano tuttavia **da chiarire** alcuni aspetti della nuova disciplina:

- **se il nuovo credito d'imposta design ricomprenda quelle attività svolte dalle imprese dei settori del *made in Italy* che ricadevano nell'ambito applicativo del previgente credito d'imposta R&S dell'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) e ss.mm.ii., in base alla circolare Mise n. 45686 del 16.04.2009 per la moda e il tessile (allegata alla [circolare AdE 5/E/2016](#)) e alle faq del Mise pubblicate il 29.09.2017, comportandone dunque un declassamento da R&S a design;**
- **se l'aliquota e il massimale applicabili al credito d'imposta design per il 2020 siano quelle originarie della L. 160/2019 (aliquota del 6% con massimale di credito di 1,5 milioni di euro) come da interpretazione del Mise manifestata nei recenti convegni e come si evince dall'assenza di copertura finanziaria in relazione tecnica oppure se si applichino già dal 2020 le intensità maggiorate della L. 178/2020 (aliquota del 10% con massimale di credito di 2 milioni di euro) come risulterebbe dall'interpretazione letterale della Legge di Bilancio 2021 e, secondo le recenti indiscrezioni trapelate dalla stampa specializzata, in base all'attuale orientamento dell'Agenzia delle entrate.**



## IMPOSTE INDIRETTE

### ***Notifica dell'avviso di liquidazione al contribuente e non al notaio inadempiente***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

**LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO SOCIETARIO E L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **imposta di registro**, il notaio rogante è responsabile d'imposta, ma i **soggetti obbligati** al pagamento del tributo restano le **parti sostanziali** dell'atto medesimo, alle quali va legittimamente notificato, in caso di inadempimento, l'avviso di liquidazione per le **imposte (supplementari) di registro, ipotecaria e catastali**.

È questo il principio di diritto reso dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 10329** depositata ieri 20 aprile, la quale si inserisce in un panorama giurisprudenziale che tende a consolidarsi.

La vicenda trae origine dalla notifica di un **avviso di liquidazione** per l'**omesso pagamento** delle **imposte di registro, ipotecaria e catastale** per l'ammontare complessivo di euro 58.918,00, in relazione ad un rogito notarile di **compravendita immobiliare** nei confronti di una società di gestione del risparmio.

Nei gradi di merito, la contribuente risultava parte vittoriosa. In particolare, la Commissione regionale del Lazio, confermando la decisione dei giudici di prime cure, affermava che **il notaio rogante, in qualità di "sostituto d'imposta", fosse l'unico obbligato alla registrazione (con il versamento delle relative imposte per i contribuenti) della compravendita immobiliare**.

L'Ufficio proponeva **ricorso per cassazione** deducendo violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'[articolo 57 D.P.R. 131/1986](#) e all'[articolo 22, comma 3-bis L. 89/1913](#) per avere **erroneamente** ritenuto che il notaio rogante fosse l'**unico obbligato** alla registrazione della compravendita immobiliare e, quindi, al pagamento per conto dei contribuenti delle **imposte di registro, ipotecaria e catastale** di cui all'avviso di liquidazione.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **fondata la suddetta doglianza**.

Innanzitutto, i giudici di vertice hanno sottolineato il **ruolo di garanzia assegnato al notaio rogante** dalla legge, senza escludere che, nonostante questi sia un pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione, egli rimanga tuttavia **estraneo al presupposto impositivo**. Quest'ultimo, infatti, concerne solo le **parti sostanziali**, cioè i contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto, traslativo di ricchezza o regolativo di un affare, al quale l'ordinamento riconduce un'espressione di **capacità contributiva** (cfr., **Cass. ord. 12.03.2015, n. 5016; Cass. sent. 17.05.2017, n. 12257**).

Inoltre, la Suprema Corte ha puntualizzato che il [comma 2 dell'articolo 57 D.P.R. 131/1986](#) stabilisce che **la responsabilità solidale del notaio non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive**, rimanendo, pertanto, limitata alle **imposte principali**, con esse intendendosi sia quelle versate al momento della registrazione ("**imposta autoliquidata**"), sia quelle richieste dall'ufficio in caso di **errori o omissioni**.

Al riguardo, infatti, i giudici di legittimità hanno rammentato che «**contribuente in senso sostanziale non è il notaio, ma la parte...**». Quindi, in tema di **imposta di registro**, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di **registrazione telematica**, ai sensi del **D.Lgs. 463/1997**, è **responsabile d'imposta**, ma come è stabilito dal citato [articolo 57](#), **i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d'inadempimento, l'avviso di liquidazione** (cfr., [Cass. sent. 11.06.2019, n. 15627](#)).

Inoltre, la Corte ha precisato altresì che il notaio, in tali fattispecie, **non** agisce in qualità di **delegato alla riscossione** o di **esattore per conto dello Stato**, ma in virtù dell'**affidamento fiduciario** delle predette somme, con la conseguenza che i danni derivanti da comportamenti scorretti o illeciti a lui eventualmente ascrivibili non sono ricollegabili al predetto **vincolo di solidarietà**, non attenendo al rapporto tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente, ma al rapporto negoziale che lega quest'ultimo al notaio e non possono quindi tradursi nella violazione dei **principi di eguaglianza e capacità contributiva** (cfr., [Cass. ord. 19.08.2020, n. 17357](#)).

Nella fattispecie in esame, così come chiarito dal Supremo Consesso, la Commissione tributaria regionale si è **discostata da questi principi**, ritenendo erroneamente che la società fosse esente da responsabilità per il pagamento delle **imposte (supplementari) di registro, ipotecaria e catastali** e non potesse essere destinataria del relativo avviso di liquidazione.

Sulla base di tali argomentazioni, quindi, il **ricorso** dell'Agenzia delle Entrate è stato **accolto**, con conseguente cassazione della sentenza e decisione nel merito da parte della Corte di Cassazione.

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Per un'agricoltura sempre più green e circolare***

di **Luigi Scappini**

Seminario di specializzazione

## IL PASSAGGIO GENERAZIONALE IN AGRICOLTURA E LA TUTELA DEL PATRIMONIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Ormai è evidente come le **politiche comunitarie** siano rivolte verso un'economia sempre più **sostenibile** e quindi **green**.

Forse in quest'ottica sarebbe stato utile incentivare maggiormente, nell'ambito ad esempio del credito per l'acquisto di beni strumentali, la scelta verso soluzioni meno impattanti in termini ambientali.

Sicuramente il **comparto agricolo** risponde appieno, in ragione della sua **multifunzionalità** a tali esigenze e obiettivi, tant'è che sin dall'ormai lontano 2005 il Legislatore, tramite la Legge Finanziaria per il 2006 (**L. 266/2005**) e più precisamente [articolo 1, comma 423](#) ha previsto che *"...la **produzione** e la **cessione** di **energia elettrica** e **calorica** da **fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche** nonché di **carburanti** ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di **prodotti chimici** derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono **attività connesse** ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile."*

Tali attività sono suddivisibili in **4 tipologie**:

- produzione di energia elettrica e calorica da fonte fotovoltaica;
- produzione di energia elettrica e calorica da fonte agroforestale;
- produzione di carburanti vegetali; e
- produzione di prodotti chimici.

Da un punto di vista **fiscale**, la qualifica di attività connesse ha, in origine, permesso di fruire di una **tassazione light** fermo restando il rispetto del parametro della prevalenza.

Successivamente, con l'[articolo 22 D.L. 66/2014](#) e, in **via definitiva**, con la **Legge di Stabilità per il 2016** si è **modificato** il **regime impositivo** per la produzione fotovoltaica e agroforestale prevedendo che una parte rientra nel reddito agrario mentre l'eccedenza è tassata quale

prestazione di beni e servizi in misura forfettaria pari al **25% del volume d'affari** generato.

Al contrario, la produzione di **carburanti vegetali**, quali il **biogas**, e di **prodotti chimici vegetali** trova, al rispetto dell'utilizzo prevalente di prodotti derivanti dalla propria attività agricola principale, piena **copertura** nel **reddito fondiario**.

Per supportare un'economia sempre più *green*, il Legislatore ha introdotto anche alcune forme incentivanti quali sono, ad esempio, i c.d. **certificati bianchi** che vengono riconosciuti per progetti di efficientamento energetico e che, da un punto di vista fiscale, come chiarito con la **consulenza giuridica n. 954-21/2014** del 15 maggio 2015, trovano piena copertura nel reddito agrario.

Altra tipologia di **certificati green** presente sul mercato italiano e non solo, è quella rappresentata dai **VERs**, consistenti in "**quote di emissione**", o, per meglio dire, nel **diritto a emettere una tonnellata di biossido di carbonio** per un periodo determinato.

In altri termini, il Legislatore, invece di adottare una vera e propria **politica premiale nei confronti dei soggetti green**, ad esempio garantendo dei contributi o delle detassazioni, di fatto incentiva permettendo la permanenza sul mercato di chi **produce inquinando**.

L'aumento della forestazione e delle piantagioni sicuramente può rappresentare una strada per il miglioramento dell'aria e, quindi, perché non riconoscere anche all'attività di cessione dei **crediti di emissione CO<sub>2</sub>** natura di **attività connessa** con conseguente **tassazione** su base **catastale** dei ricavi ottenuti?

Tale è stata la domanda di una società agricola cui l'**Agenzia delle entrate**, con la [risposta a interpello n. 365/2020](#) ha dato risposta.

L'istante, in particolare, riteneva di poter ricondurre tali cessioni nell'ambito dell'[articolo 56-bis Tuir](#) e, in particolare tra le attività dirette alla **fornitura di servizi** per le quali il **comma 3** prevede una tassazione in misura pari al **25%** dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva.

Purtroppo la **risposta** dell'Agenzia delle entrate è stata **negativa** in ragione della circostanza per cui la **cessione** delle quote di emissione, i c.d. **VERs**, derivanti dal "*sequestro*" di CO<sub>2</sub> realizzato volontariamente mediante la coltivazione del fondo **non** viene espressamente **qualificata** come **attività connessa** a quella agricola da alcuna norma come, al contrario, avviene per le attività di cui al [comma 423](#) della Finanziaria per il 2006.

Tale **conclusione**, che bisogna precisare è **corretta** in punto di interpretazione della norma, **porta**, quale **conseguenza indiretta**, che **tale attività non potrà mai essere oggetto di una società agricola** come definita dall'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#) in quanto l'Agenzia delle entrate, negando l'applicabilità del regime fiscale di cui all'**articolo 56-bis Tuir** ha precisato che il motivo deriva dal fatto che l'attività "**non è assimilabile a quelle di cui al comma 3 dell'articolo**

***2135 del codice civile”.***

Come noto, infatti, per essere **società agricole** è necessario avere quale **oggetto esclusivo l'esercizio delle attività previste dall'[articolo 2135 cod. civ.](#)**

A ben vedere, siffatta impostazione comporta l'**impossibilità** dell'esercizio di tale attività anche da parte delle **società semplici**, a prescindere dall'eventuale **qualifica di società agricola**, in quanto per queste forme societarie, come noto, è **inibito l'esercizio di un'attività commerciale** quale è la cessione dei VERs.

Il tutto nella speranza di una modifica della norma, in modo tale da perseguire veramente un'economia sempre più **green e circolare** come auspicato dalla stessa Unione Europea.

## ENOGASTRONOMIA

---

### ***Asparagi gratinati al forno***

di **Niva Florio** – Foodblogger e Copywriter

Gli **asparagi gratinati al forno** sono un perfetto contorno primaverile. Una bella spolverata di pangrattato e parmigiano e un piatto semplice come questo, con la sua bella crosticina croccante, diventa subito allegro e appetitoso.

La **ricetta** che vi propongo è preparata con gli asparagi verdi, ma potete usare anche quelli bianchi o quelli viola. Vediamo insieme come prepararli, con cosa abbinarli e qualche curiosità su questi ortaggi prodigiosi.

#### **Ingredienti per gli asparagi gratinati al forno**

Per 4 persone:

- 500 g di asparagi;
- 3 cucchiaini di pangrattato;
- 2 cucchiaini di parmigiano grattugiato;
- 3 cucchiaini di olio extra vergine di oliva;
- sale e pepe qb.

#### **Procedimento**

1. Per prima cosa lavate gli asparagi e privateli della parte più legnosa e dura.
2. Lessateli in abbondante acqua salata per una decina di minuti (il tempo può variare a seconda della grandezza degli asparagi).
3. Nel frattempo in una ciotola mescolate il pangrattato, l'olio, il sale e il pepe.
4. Scolate gli asparagi, passateli sotto l'acqua fredda e tamponate l'acqua in eccesso con un canovaccio pulito o con della carta assorbente.
5. Ungete una pirofila, adagiateci gli ortaggi e ricopriteli con la panatura.
6. Spolverate gli asparagi con il parmigiano e mettete in forno statico preriscaldato a 180°.
7. Fate cuocere per 15 minuti.
8. Spostate il forno sulla funzione grill e fate gratinare gli asparagi per 5 minuti.

## Curiosità sugli asparagi

Facili e veloci da preparare, gli asparagi gratinati sono un piatto povero di calorie, ma **ricco di sostanze indispensabili** per il nostro corpo. Questi ortaggi, infatti, sono una fonte preziosa di acido folico, sali minerali, vitamine e hanno facoltà diuretiche e depurative.

Gli asparagi sono anche **benefici per la mente**. Grazie alla presenza di acido folico e di vitamina B12, favoriscono la produzione dell'ormone della felicità, la serotonina, regalandoci energia e buonumore.

Per essere certi di sfruttare tutte le loro proprietà benefiche, quando si preparano gli asparagi gratinati al forno è importante assicurarsi di utilizzare **ortaggi freschi**. Osservateli e verificate innanzitutto che la punta sia ben chiusa, che la base sia integra e che ci siano delle piccole foglie lungo il fusto. Se non siete ancora sicuri, prendete un asparago dal vostro mazzetto e piegatelo ad arco finché non si spezza. Se nel punto di rottura i bordi della parte tenera sono netti, i vostri asparagi hanno superato la prova freschezza.

## Con cosa abbinare questo contorno

Gli asparagi gratinati al forno hanno un sapore delicato che si sposa bene con le **carni bianche**, come un petto di tacchino alle erbe o una scaloppina di pollo al limone. Potete abbinarli anche ad un semplicissimo **uovo** al tegamino o a dei **gamberi** grigliati: l'accostamento vi stupirà. Per esaltare il sapore degli asparagi non dimenticate di accompagnare il vostro pasto con un bel bicchiere di **vino bianco** come un Trebbiano d'Abruzzo o un Sauvignon dell'Alto Adige.

Potete trovare altre ricette [qui](#)

